

contratto. La nave adibita al trasporto di passeggeri ed insieme di merci o di altri oggetti, ha facoltà di fare durante il viaggio gli approdi necessari per la discarica.

Il vitto del passeggero normalmente si presume compreso nel nolo, e se ne è escluso, il capitano durante il viaggio deve somministrarlo al passeggero che ne manchi. Nei viaggi fuori d'Europa oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, i passeggeri hanno diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott' ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, tranne che la nave fosse costretta a partire immediatamente.

96. In caso di *ritardo durante il viaggio*, derivante da caso fortuito o forza maggiore, e più specialmente da arresto ordinato da potenza o da bisogno di riparare la nave, il passeggero, se non vuole aspettare che cessi l'arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto pagando il nolo in proporzione del cammino percorso; se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo del ritardo.

In caso di *rottura del viaggio prima della partenza*: se il passeggero non si rechi a bordo in tempo opportuno è dovuto al capitano l'intero nolo; se il viaggio è rotto per dichiarazione del passeggero o per morte, malattia o altro caso fortuito o di forza maggiore riguardante la sua persona, è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio ove queste siano comprese nel nolo; se è rotto per fatto del capitano, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni; se finalmente è rotto per caso fortuito o forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto con la restituzione del nolo anticipato, senza alcun reciproco indennizzo.

In caso di *rottura del viaggio dopo la partenza*: se il passeggero sbarca volontariamente in un porto di